

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO AUTOVEICOLI  
LIBRO MATRICOLA**

**Contraente / Ente**

**COMUNE DI TORTOLÌ**

*sede legale*

**Via Garibaldi**

*Partita I.V.A.*

**00068560911**

*Località*

**Tortolì (NU)**

*c.a.p.*

**08048**

**Oggetto della copertura / Descrizione del rischio**

Responsabilità Civile Autoveicoli, inclusi trasportati anche se dipendenti (compreso Amministratori e Segretario), Incendio, furto, kasko e tutela giudiziaria inerente il parco veicoli elencato in polizza.

**Massimali assicurati alla sezione 1**

	per sinistro	per persona	per cose
€	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00

**Somme assicurate alla sezione 2**

Garanzie incendio, furto e kasko Gli automezzi assicurati e il loro valore, espresso i €, sono quelli indicati nella tabella allegata e verranno adeguati ogni anno in base ad Eurotax Giallo

**Massimale assicurato alla sezione 3**

€ 5.000,00 per sinistro Si devono intendere assicurati tutti gli automezzi indicati nella tabella allegata

**Determinazione del premio**

Il premio di polizza viene determinato mediante applicazione delle Tariffe specifiche allegate.

**Premio alla firma dal 30.06.2011 al 30.09.2011**

€  di cui accessori €  imposte €

**Premio rate successive dal 30.09.2011**

€  di cui accessori €  imposte €

**Durata della polizza**

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 30.06.2011 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2013, con rateazione annuale del premio al 30.09 di ogni anno.

Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Qualora il Contraente lo richieda, la società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara

## LEGENDA

<b>Contraente / Ente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è garantito dall'assicurazione
<b>Assicurazione</b>	il contratto di Assicurazione
<b>Beni o Enti assicurati</b>	gli autoveicoli, così come definito nell'oggetto della copertura
<b>Società</b>	la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza
<b>Polizza</b>	il presente contratto di assicurazione
<b>Premio</b>	la somma dovuta alla Società a corrispettivo della prestazione assicurativa
<b>Rischio</b>	la possibilità che un evento dannoso si manifesti
<b>Franchigia</b>	somma fissa non indennizzabile
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile
<b>Scoperto</b>	percentuale di danno non indennizzabile
<b>Sinistro</b>	il verificarsi di un evento dannoso

Le Condizioni Aggiuntive che seguono integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le Condizioni Generali per l'Assicurazione R.C.A., incendio, furto, kasko e tutela giudiziaria che dovranno essere allegate da parte della Società.

### SEZIONE 1 "RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI" - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

#### **ART. 01 - ESTENSIONI DI GARANZIA E PRECISAZIONI**

Ad integrazione e precisazione delle Condizioni a stampa del Capitolato di Polizza allegato, si conviene fra le Parti quanto segue:

- a) La garanzia è sempre inclusiva dei trasportati, siano essi dipendenti o non dipendenti, anche se trattasi dei legali rappresentanti dell'Ente;
- b) La garanzia si intende operante anche per danni a terzi non trasportati sul veicolo stesso provocati dai trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge l'Assicurato. La garanzia si intende inoltre estesa a favore dei trasportati per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo in occasione di circolazione del mezzo stesso;
- c) La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, cose e animali). Tale garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro di € 250.000,00;
- d) La Società assicura il rimborso dei danni materiali che si verifichino all'interno del veicolo assicurato a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali, dal luogo dell'incidente al pronto soccorso o ad un ospedale;
- e) Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi sociopolitici ed atmosferici, kasko e R.C.A., il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora lo stesso subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società rimborsa le spese di recupero, custodia o rimpatrio, purchè documentate fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. Limitatamente al recupero del veicolo in Italia, la Società rimborserà le spese fino al più vicino punto di assistenza; la Società rimborserà altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio. Per il rimpatrio, l'Impresa rimborserà le spese di trasporto fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino al domicilio in Italia dell'Assicurato compreso il rimpatrio delle persone trasportate;
- f) Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese alberghiere, purchè documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle

persone trasportate sul veicolo. La garanzia non è operante entro i limiti di 50 km. dalla residenza abituale dell'Assicurato e delle persone trasportate;

- g) La Società assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dei veicoli identificati fino alla concorrenza di € 260,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti. Sono comprese in tale importo le spese di installazione dei nuovi cristalli. La garanzia non è valida per rigature, abrasioni, scheggiature;
- h) L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa solo nei confronti dell'Ente proprietario o locatore dei veicoli in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
  - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
  - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30.4.'92 n. 285 (Codice della strada), relativo Regolamento e successive modifiche.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o locatario fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;

- i) Le variazioni di premio per inclusione, esclusione o sostituzione di veicoli verranno regolate al termine di ciascuna annualità assicurativa con emissione di apposita appendice;
- j) L'inclusione di nuovi veicoli a sostituzione di altri esclusi in precedenza, purchè effettuata entro TRENTA GIORNI dall'esclusione, consentirà il mantenimento - ove previsto - della Classe di Merito (Bonus/Malus) preesistente;

<b>SEZIONE 2 "INCENDIO FURTO KASKO" – CONDIZIONI ADDIZIONALI</b>
--

Le garanzie di cui ai all'art. 1 lettere a), b), c) e d) sono operanti solo per quei veicoli per i quali nell'elenco mezzi è stata indicata la relativa somma assicurata che si dovrà intendere assicurata nella forma a Valore Intero.

**ART. 01 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti agli autoveicoli assicurati (come da definizioni di polizza) compresi accessori stabilmente installati sui veicoli, cerchi ruota e fonoaudiovisivi da:

- a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante, furto e/o rapina totale o parziale, tentati o perpetrati, anche se derivanti da eventi sociopolitici, occupazioni in genere, terrorismo e sabotaggio, incluso danni conseguenti a furto o tentato furto di cose non assicurate;
- b) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- c) scioperi, serrate, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, occupazioni in genere;
- d) collisione con altro/i veicolo/i, con persone, con cose o animali, urto contro ostacoli fissi o mobili, urto contro oggetti scagliati o caduti da altri veicoli, ribaltamento o uscita di strada,

urto subito in sosta, caduta in acqua e/o precipizio, rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici o parti di essi, caduta di sassi, massi, alberi o rami di alberi.

#### **ART. 02 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

Agli effetti della presente Sezione di polizza, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche e mareggiate;
- d) causati con dolo dell'Assicurato;
- e) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

#### **ART. 03 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

**Veicoli nuovi:** - In caso di danno totale o parziale entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione sarà risarcito il "Valore originale" del veicolo o delle sue parti.

- In caso di danno totale o parziale dopo 6 mesi e non oltre i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il risarcimento sarà effettuato nella misura dell'85% del "Valore originale" del veicolo, o delle sue parti.

- In caso di danno totale dopo i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione sarà risarcito il valore riportato in polizza, purchè tale valore corrisponda all'inizio dell'anno assicurativo, alle valutazioni riportate su Eurotax Giallo. Qualora il valore riportato in polizza rispetto alla valutazione riportata su Eurotax giallo all'inizio dell'anno assicurativo risulti:

- a) superiore sarà risarcito l'importo corrispondente alla valutazione di Eurotax Giallo all'inizio dell'anno assicurativo;
- b) inferiore sarà risarcito l'importo corrispondente alla valutazione di Eurotax Giallo al momento del sinistro con il limite massimo del valore assicurato.

**Veicoli usati:** In caso di danno totale sarà risarcito il valore riportato in polizza, purchè tale valore corrisponda all'inizio dell'anno assicurativo, alle valutazioni riportate su Eurotax Giallo. Qualora il valore riportato in polizza, purchè tale valore corrisponda all'inizio dell'anno assicurativo, alle valutazioni riportate su Eurotax Giallo all'inizio dell'anno assicurativo risulti:

- a) superiore sarà risarcito l'importo corrispondente alla valutazione di Eurotax Giallo all'inizio dell'anno assicurativo;
- b) inferiore sarà risarcito l'importo corrispondente alla valutazione di Eurotax Giallo al momento del sinistro con il limite massimo del valore assicurato.

I danni parziali subiti dai veicoli saranno risarciti senza l'applicazione di alcun degrado sulle parti di carrozzeria.

Per "Valore originale" del veicolo si intende il prezzo della fattura d'acquisto, comprensiva di optional fissi e mobili forniti dal costruttore, con o senza I.V.A., oltre a quello di eventuali accessori installati successivamente, in forma fissa, inclusi cerchi in lega, radio telefoni, apparecchi audiovisivi, condizionatori d'aria ecc., purchè regolarmente segnalati per la copertura assicurativa, con o senza I.V.A.

#### **ART. 04 – SCOPERTI E FRANCHIGIE**

La garanzia incendio e furto è prestata senza applicazione di scoperti e franchigie.

Le garanzie di cui ai punti b), c) e d) dell'art.1 vengono prestate sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 103,00.

#### **ART. 05 – RINUNCIA RIVALSA**

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell'Assicurato.

<b>SEZIONE 3 "TUTELA GIUDIZIARIA" – CONDIZIONI ADDIZIONALI</b>
--

#### **ART. 01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico, nel limite di € 5.000,00 per sinistro ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a), b), c), d) necessarie al Proprietario e/o al Conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato, allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art.1917 del c.c., 3° comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, la Società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente Autorità, il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo a carico le relative spese.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 516,00 per sinistro.

#### **Art. 02 - ESCLUSIONI**

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese ai registrazioni di sentenze ed atti in genere, ecc.).

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

#### **Art. 03 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

#### **Art. 04 - GESTIONE DEL SINISTRO**

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provveda secondo equità. L'arbitro sarà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

<b>NORME COMUNI ALLE SEZIONI 1 – 2 - 3</b>
--

**ART. 01 - TERMINI DI DENUNCIA SINISTRI**

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile e con riferimento ai relativi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, d'accordo tra le Parti, i termini per la denuncia del sinistro si intendono elevati a 10 (dieci) giorni.

**ART. 02 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO**

La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive e del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 30 giorni successivi dalla data di consegna dei relativi documenti.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

**ART. 03 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Entro 90 (novanta) GIORNI dalla fine di ogni esercizio, la Società si impegna a fornire, su esplicita richiesta del Contraente, i dati afferenti l'andamento del rischio fornendo, in particolare, il rapporto sinistri/premi riferito all'esercizio trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta e, in ipotesi di gara, poter fornire alle Società offerenti dati tecnici riscontrabili

Per l'ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza finale.

**ART. 04 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che, in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgano queste ultime.

**ART. 05 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE**

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui territorio ha sede l'Assicurato.

**ART. 07 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**ART. 06 - CLAUSOLA BROKER**

Si prende e si da atto che la gestione e l'esecuzione del presente contratto è affidata alla rispettabile ARENA BROKER S.r.l. - Verona – via Pancaldo, 70 – R.U.I. n° B000163766 – in qualità di Broker, ai sensi del D.L. 209/2005.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

---

*La Società*



**ALLEGATO A – Pagina 1 di 2**

N°	Autoveicolo / Alimentazione / Immatricolazione	Targa – telaio	Q.li – hp – c.c.	Tariffa	Uso	Incendio furto	Kasko	Premio Annuo Lordo
01	Motocarro Ape Piaggio / Benzina / 09/'96	AA 24684	218 C.C.	FISSA	Proprio			
02	Autovettura Fiat Punto 1.200 / Benzina / 10.'08	DP403FH	14 HP/44 KW	B/M 12	Privato	6.000,00	6.000,00	
03	Autovettura Fiat Panda Activa/ Benzina / 9.'08	DP 309 FH	13 HP/40	B/M 12	Privato	5.000,00	5.000,00	
04	Autocarro Iveco / Diesel / 08/'96	AM 429 HH	50 Q.LI	FISSA	Proprio	3.000,00	3.000,00	
05	Autovettura Fiat Panda 1000 I / Benzina / 07/'96	AA 882 MM	12 hp/29 kw	B/M 01	Privato			
06	Autoveicolo speciale Ducato / Diesel / 12/'95	AJ 824 AG	35 Q.LI	FISSA	Speciale			
07	Autocarro Ducato / Diesel / 04/'95	AE 189 VZ	27,10 Q.LI	FISSA	Proprio			
08	Autocarro Iveco Daily / Diesel / 02'95	NU 241694	35 Q.LI	FISSA	Proprio			
09	Autocarro Iveco 115 17 1 HL 32 CTG N2 Avesani / Diesel / 07'88	NU 173501	115 Q.LI	FISSA	Proprio			
10	Autovettura Fiat Panda / Benzina / 04/'09	DV 508 BB	14 HP/ 44 KW	B/M 03	Privato	8.500,00	8.500,00	
11	Macchina Agricola con gancio traino Same / Diesel	NU 004784		FISSA	Proprio			
12	Autovettura Fiat Panda 900 I.E. / Benzina / 06/'99	BD 751 YJ	12 HP/29 KW	B/M 12	Privato			
13	Autobus Iveco 49E10 52 Cacciamali / Diesel / 09/'99	BE 384 TG	33 POSTI	FISSA	Scuolabus	15.000,00	15.000,00	
14	Autovettura Fiat Grande Punto / Diesel / 12.'08	DP 474 FH	15 HP/51 KW	B/M 10	Privato	8.500,00	8.500,00	
15	Autobus Iveco 49E10 52 Cacciamali / Diesel / 09/'99	BE 385 TG	33 POSTI	FISSA	Scuolabus	15.000,00	15.000,00	

**ALLEGATO A – Pagina 2 di 2**

N°	Autoveicolo	Targa – telaio	Q.li – hp – c.c.	Tariffa	Uso	Incendio furto	Kasko	Premio Annuo Lordo
16	Macchina Operatrice semovente Venieri VF 9.33/ Diesel 2/98	AA P 210	80 Q.LI	FISSA	Speciale	15.000,00	15.000,00	
17	Autocarro Nissan King Cab / Diesel / 11/00	BL 487 RB	28 Q.LI	FISSA	Proprio	4.000,00	4.000,00	
18	Macchina Agricola Goldoni con gancio traino / Diesel	AS 556 Y		FISSA	Proprio			
19	Autovettura Fiat Panda 1.1 / Benzina / 09/03	CH 551 BR	13 HP/40 KW	B/M 07	Privato			
20	Autovettura Fiat Panda 1.3 MJ Dinamic / Diesel / 03/10	DV 294 BA	15 HP/51KW	B/M 13	Privato	9.500,00	9.500,00	
21	Motociclo Piaggio / Benzina / 6/09	DD 46524	125 CC	B/M 13	Proprio	2.000,00	2.000,00	
22	Motociclo Piaggio / Benzina / 6/09	DD 46531	125 CC	B/M 13	Proprio	2.000,00	2.000,00	
23	Motociclo Piaggio / Benzina / 6/09	DD 46530	125 CC	B/M 13	Proprio	2.000,00	2.000,00	
24	Autocarro Fiat Panda / Diesel / 07/10	EC 247 SN	14 Q.LI	FISSA	Proprio	9.000,00	9.000,00	
25	Autovettura Fiat Punto / Diesel / 3/04	CH 401 BT	15 HP/51 KW	B/M 07	Privato	4.000,00	4.000,00	
26	Autocarro Piaggio / Diesel / 7/04	CF 397 BM	15,50 Q.LI	FISSA	Proprio	4.000,00	4.000,00	
27	Autocarro Fiat Iveco 135 17 / Diesel / 5/90	CA 631051	133 Q.LI	FISSA	Proprio			
28	Autocarro Fiat Iveco 135 17 / Diesel / 5/90	CA 631057	133 Q.LI	FISSA	Proprio			
<b>Totale €</b>								

**La Società dichiara di presentare offerta :**

(selezionare solo l'opzione scelta)

- Singolarmente
- In Associazione Temporanea d'Impresa;
- In Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate :

	Denominazione Società	Percentuale di Ritenzione (%)
Imp.Singola/Mandataria/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

DATA \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

Impresa Singola o Capogruppo/Mandataria/Delegataria

\_\_\_\_\_

Impresa Mandante/Coassicuratrice

\_\_\_\_\_

Impresa Mandante/Coassicuratrice

\_\_\_\_\_